

Lavoro dipendente. Pubblicate in «Gazzetta» le tabelle Aci con i costi chilometrici per il 2007

Auto aziendali, benefit più caro

Con la manovra d'autunno il reddito tassabile è salito al 50%

Luca Gaiani

Per le auto in uso a dipendenti, pronti i nuovi importi dei benefit da tassare in busta paga nel 2007. Con un comunicato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 288 del 12 dicembre, l'agenzia delle Entrate ha reso nota la tabella Aci per il 2007, con i costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di società).

Il nuovo elenco, basato su una percorrenza di 15mila chilometri annui, tiene conto delle modifiche previste dalla manovra d'autunno all'articolo 51, comma 4, del Tuir, che ha elevato dal 30 al 50% l'ammontare del benefit (pari ora a 7.500 chilometri). I nuovi importi chilometrici resteranno validi per l'intero 2007. Se, in seguito ad altri prov-

vedimenti (che potranno essere varati, come indicato nel decreto legge 262/06, in funzione dell'eventuale introduzione di limiti alla detraibilità Iva), la percentuale rilevante dovesse essere ridotta, i datori di lavoro determineranno il benefit moltiplicando il costo unitario indicato

LE DEDUZIONI

Per le imprese gli sconti sono limitati alle spese incluse tra le voci delle buste paga dal 2006

nella tabella per il numero di chilometri corrispondente alla nuova quota fissata dalla legge.

La tabella dei benefit contiene i valori relativi alla quasi totalità delle vetture in circolazione, in produzione e fuori produzione. Se il veicolo assegnato al dipendente non è compreso

nell'elenco, per quantificare il reddito tassabile si dovrà fare riferimento a un modello simile (circolare 327/E/1997).

Il valore del benefit tabellare, come chiarito dall'articolo 51 del Tuir, è forfettario e dovrà essere utilizzato anche se le percentuali effettive dell'auto, per fini extra-aziendali, siano inferiori o superiori a 7.500 chilometri (50% di 15mila). Allo stesso modo, è irrilevante l'importo dei costi realmente sostenuti dall'azienda, che possono essere anche superiori a quelli indicati dalla legge, senza che ciò comporti una maggiore tassazione per il dipendente.

L'ammontare da assoggettare a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali si determina al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente o al soggetto assimilato (o da questo corrisposte al datore di lavoro, come precisa la circolare 327/E/97) per l'utilizzo entro la fine del periodo d'impo-

sta. Naturalmente, se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente per l'uso dell'auto (da considerare comprensivo dell'Iva addebitata in fattura dal datore di lavoro) è pari, o addirittura superiore, all'ammontare risultante dalla tabella Aci, il benefit sarà integralmente azzerato, con la conseguenza che non ci saranno obblighi di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta per il datore di lavoro.

L'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga, e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione del periodo di paga degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi si farà invece riferimento al sistema di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi.

Ricordiamo che dall'esercizio 2006, l'assegnazione dell'auto in benefit al dipendente non consente più la deduzione integrale

dei costi sostenuti (ammortamento, leasing, carburanti eccetera) ma solo dell'importo che, secondo la tabella Aci, costituisce reddito in natura. Per le auto in uso esclusivo aziendale, invece, la norma in vigore esclude qualsiasi deduzione, tranne che per agenti e rappresentanti. Anche su questa stretta, introdotta dal decreto legge 262/06, potrebbero arrivare attenuazioni in funzione del parziale recupero dell'Iva sulle auto che la Ue accorderà all'Italia dopo la sentenza della Corte di giustizia.

Per i professionisti (che applicano una deducibilità al 25%, con un limite di costo dell'auto rilevante di 18.076 euro), l'assegnazione dell'autovettura in uso ai dipendenti comporterà la deduzione, oltre al valore del benefit, di un ammontare pari al 25% dei costi eccedenti questo valore.

www.ilsole24ore.com/norme
Le nuove tabelle Aci con i costi chilometrici

Immobili. Nel mirino edificazioni e modifiche

Dal Catasto ai Comuni i file per l'incrocio dei dati

Angelo Busani

Parte l'incrocio di dati tra Catasto e Comuni per allineare le conoscenze sulla consistenza delle unità immobiliari, che sono nuove costruzioni o che sono oggetto di variazioni nella conformazione o destinazione.

Con il decreto del direttore del Territorio del 6 dicembre 2006, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 288 del 12 dicembre 2006, è stato infatti disposto l'invio ai Comuni, da parte dell'Agenzia, delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate in Catasto dal 1° gennaio 2006, in modo che il Comune le possa raffrontare con la documentazione in suo possesso e segnalare le eventuali incongruenze.

Questa procedura trova fonte nell'articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4 (convertito in legge 9 marzo 2006 n. 80) il quale ha istituito il «modello unico digitale per l'edilizia», che servirà per la presentazione in via telematica ai Comuni di denunce

di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni atto di assenso, comunque denominato, in materia di attività edilizia.

Nel contempo il «modello unico» comprenderà anche le informazioni per le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione da presentare al Catasto.

In via transitoria, e cioè fino a quando non sarà operativo il «modello unico per l'edilizia», l'agenzia del Territorio invierà ai Comuni in via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate in Catasto dal 1° gennaio 2006. La verifica dei Comuni circa la corrispondenza delle informazioni con i dati in loro possesso deve essere fatta entro 90 giorni dalla ricezione dei file.

Ricevuta la segnalazione comunale, gli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio provvedono a effettuare, a loro volta, gli adempimenti di competenza in materia di validazione delle rendite catastali. Quando le segnalazioni sulle inco-

erenze non producono effetti sulla variazione del classamento catastale, il Catasto ne deve comunque dare motivata comunicazione al Comune.

La «Gazzetta Ufficiale» 288 del 12 dicembre 2006 riporta anche il provvedimento dei direttori delle agenzie delle Entrate e del Territorio che manda a regi-

I TEMPI

I municipi avranno 90 giorni per comunicare all'agenzia del Territorio i disallineamenti tra gli archivi

me le procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e altri pubblici uffici, con il risultato che ormai tutte le tipologie di atti notarili sono suscettibili di introduzione nei registri pubblici mediante trasmissione telematica

Il percorso

- **Termine per l'approvazione dei bilanci:** 31 marzo 2007
- **Riferimenti normativi:** articolo 151, Testo unico enti locali, decreto ministero dell'Interno 30 novembre 2006
- **Entro il 31 marzo 2007:** approvazione anche di delibere e regolamenti
- **Deliberazioni:** aliquote e tariffe
- **Efficacia:** 1° gennaio 2007
- **Mancata delibera entro il termine:** applicazione aliquote e tariffe del 2006
- **Riferimento normativo:** articolo 11, comma 12, disegno di legge finanziaria 2007
- Adempimenti per i regolamenti**
- **Approvazione con delibera**
- Invia al ministero dell'Economia e delle finanze della copia conforme del regolamento e della relativa delibera, entro 30 giorni dalla data in cui il regolamento è divenuto esecutivo
- Pubblicazione mediante avviso nella «Gazzetta Ufficiale»
- Limite dei regolamenti**
- Individuazione e definizione delle fattispecie imponibili
- Soggetti passivi
- Aliquota nel massimo

Enti locali. Dopo il rinvio dei bilanci Per i regolamenti termine al 2 aprile

Sergio Trovato

Anche per il 2007 arriva puntuale la proroga per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Il termine del 31 dicembre (articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è stato rinviato a sabato 31 marzo 2007, che slitta a lunedì 2 aprile. È quanto prevede un decreto interministeriale (Interno-Economia e finanze) del 30 novembre 2006, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 287 dell'11 dicembre 2006. Secondo il decreto, gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci, non dispongono ancora di dati certi sui trasferimenti erariali, in quanto la Finanziaria è ancora in corso di approvazione.

Gli enti avranno dunque più tempo per redigere i bilanci. Per quanto riguarda, poi, aliquote e tariffe, la Finanziaria 2007 (articolo 11, comma 12) ribadisce che gli enti locali devono deliberare entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e che hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Tuttavia, il disegno di legge aggiunge che, in caso di mancata approvazione entro il termine, s'intendono prorogate di anno in anno.

Questa nuova disposizione tende a evitare gli effetti negativi che si potrebbero determinare a causa delle mancate delibere sulle aliquote relative a tributi e tariffe entro i termini di legge. Sull'Ici, per esempio, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 504/92 attribuisce ai Comuni il potere di stabilire, nel termine previsto (31 dicembre), le aliquote per l'anno successivo. Queste devono essere de-

liberate in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e possono essere diversificate, entro questo limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati. Se la delibera non viene adottata entro il termine si applica l'aliquota minima (4 per mille). Con la nuova disposizione, invece, si esclude il rischio che si debba fare riferimento all'aliquota minima.

Inoltre, il differimento del termine per i bilanci trascina con sé, ex lege, anche quello per l'approvazione dei regolamenti. Con questi atti possono essere discipli-

ALIQUOTE E TARIFFE

Con la Finanziaria in arrivo se mancano le nuove delibere si applicano i valori fissati per l'anno precedente

nate le entrate tributarie e extratributarie, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/97. Le entrate possono essere disciplinate con regolamento, salvo per quanto attiene: l'individuazione e la definizione delle ipotesi imponibili; i soggetti passivi; l'aliquota nel massimo.

Non possono, dunque, essere abrogate o modificate le agevolazioni, sotto forma di esenzioni, riduzioni, detrazioni d'imposta, previste dalle leggi tributarie, né possono essere modificati i termini di decadenza e di prescrizione stabiliti per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle entrate.

TUDOR

www.tudorwatch.com
Gli orologi Tudor sono disponibili dai rivenditori autorizzati Rolex

PRINCE DATE